la Repubblica TORINO
Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: N.D. Diffusione: 6979 Lettori: 92000 (0003041)
04-OTT-2023
da pag. 1-6 / foglio 1 / 2
DATA STAMPA
www.datastampa.it

La sentenza

03041 03041

"L'azienda lavi le tute delle addette alle pulizie"

di **Elisa Sola**

● *a pagina 6*

LA SENTENZA

Il giudice dà ragione alle addette "L'azienda deve lavare le tute"

Le lavoratrici delle pulizie alle Molinette contro la Dussmann: "Non toccava a noi pagare l'igienizzazione durante il Covid". Il tribunale concorda: "L'impresa deve risarcirle"

Non bastano i 2,50 euro al giorno previsti, il sindacato esulta: "Prima condanna del genere in Italia"

di **Elisa Sola**

Spetta all'azienda e non ai lavoratori lavare le divise usate per le pulizie. Lo ha stabilito il tribunale di Torino (sezione lavoro), che ha sancito il principio in una sentenza – depositata quattro giorni fa – relativa a una causa di lavoro intentata da cinque addette alle pulizie dell'ospedale Molinette contro la Dussmann, ditta titolare dell'appaltodi sanificazione e logistica della struttura sanitaria.

La giudice Sonia Salvatori ha condannato la Dussmann a pagare il risarcimento del danno alle addette delle pulizie (tutelate dal sindacato Confintesa) che si erano sobbarcate dal febbraio 2012 al dicembre 2021 le spese di lavaggio delle tute. Riguardo al periodo del Covid, la giudice ha stabilito che ad ogni lavoratrice spetti un risarcimento più elevato rispetto ai mesi e agli anni precedenti, che ammonta a due euro e cinquanta al giorno. Secondo l'avvocato Domenico Mangone, che assiste le operatrici, «si tratta della prima sentenza in Italia che riconosce il diritto al risarcimento del danno per il mancato lavaggio delle divise nel periodo del Covid».

Al centro della causa di lavoro, c'era, scrive la giudice, «il risarcimento dovuto per il mancato lavaggio da parte dell'azienda». Ogni giorno, anche durante i mesi in cui il virus mieteva vittime e l'Italia era costretta al lockdown, le addette alle pulizie erano costrette a portarsi a casa le tute (maglietta, pantaloni e felpa) che usavano in ospedale e a lavarle con mezzi propri. «Il lavaggi erano quotidiani – avevano spiegato le lavoratrici – e li facevamo separati dal resto della biancheria, per evitare contaminazioni del virus. I costi ce li siamo sobbarcati noi, compresi quelli della sanificazione delle lavatrici». Secondo la giudice, le addette alle pulizie hanno ragione. Non avrebbero dovuto pagare loro. «Contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta – scrive Salvatori nella sentenza – l'obbligo contrattuale del dipendente di avere cura degli indumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro non comprende affatto l'obbligo di provvedere a proprie spese al lavaggio di detti indumenti». «Con il capitolato d'appalto invece – rimarca – è stato specificamente ed espressamente previsto a carico della società convenuta l'obbligo di provvedere al lavaggio e ricondizionamento delle divise dei suoi dipendenti». È inoltre, precisa la giudice, di «evidente interesse della stazione appaltante che i dipendenti dell'appaltatore, che eseguono le prestazioni lavorative presso i suoi locali, siano dotati di indumenti di lavoro in ordine e puliti, tanto più che nel caso in esame si trattava di locali ospedalieri che richiedono, evidentemente, la massima attenzione per l'igiene».

«Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione», spiegano Immacolata Balzano e Marco Pantanella, segretaria con delega all'igiene ambientale e segretario torinese del sindacato Confintesa, a cui le lavoratrici sono iscritte. «Ancora una volta – proseguono – il giudice ci dà ragione. Siamo stati costretti a ricorrere perché la Dussmann non ha voluto transare su nulla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041 - L.1679 - T.1679

la Repubblica TORINO
Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: N.D. Diffusione: 6979 Lettori: 92000 (0003041)

DATA STAMPA
www.datastampa.it



A spese proprie Gli addetti della Dussmann lavavano la tuta da sé

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041 - L.1679 - T.1679